

CCCX SEDUTA**GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 1952****Presidenza del Vicepresidente ASQUER**

La seduta è aperta alle ore 18 e 30.

FALCHI PIERINA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Annunzio di Interrogazioni.

« Interrogazione urgente Gardu - Falchi Pierina - Masia sull'approvvigionamento idrico di Macomer ». (643)

« Interrogazione urgente Gardu - Azzena - Falchi Pierina sul ripristino dell'aeroporto di Vena Fiorita e dei servizi aerei ad esso facenti capo ». (644)

« Interrogazione urgente Muretti circa i lavori in corso per la sistemazione della strada e del ponte di Riola Sardo ». (645)

« Interrogazione urgente Torrente, con richiesta di risposta scritta, circa il mancato pagamento dei lavori di fognatura per lo scolo delle acque dei fabbricati Ina-Casa di Quartu S. Elena ». (646)

Discussione e riapprovazione della legge regionale 9 novembre 1951: « Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 1949, numero 6 », rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

PIRASTU (P.C.I.) rileva come nella presente tornata il Consiglio si sia trovato nella necessità di riesaminare ben sei leggi regionali rinviate dal Governo. Il Consiglio non può ac-

cettare questo sistema paternalistico, che non fa che ricalcare i metodi adottati dalle Giunte provinciali amministrative nei confronti dei piccoli Comuni. L'articolo 33 dello Statuto speciale prevede chiaramente quali sono i casi in cui il Governo può rinviare una legge della Regione; e poichè la legge in esame non contiene norme che esulino dalle competenze del Consiglio regionale o che provochino un conflitto di interessi tra Regione e Stato, i motivi di rinvio non sono assolutamente fondati.

A giudizio dell'oratore, il Governo approfitta del fatto che ancora non si sia creata la Corte Costituzionale — e la colpa è da attribuirsi al Governo stesso — per rinviare le leggi regionali.

Il Gruppo comunista non è favorevole alla sostanza della legge in discussione — sulla quale espresse a suo tempo voto contrario; in alcuni punti è anzi dello stesso avviso del Governo —, ma ritiene che le leggi approvate dal Consiglio debbano trovare uniti tutti i Gruppi nella loro difesa di fronte all'opposizione del Governo centrale.

Per queste considerazioni, nonostante la sua opposizione alla sostanza della legge, il Gruppo comunista voterà a favore della riapprovazione della legge. E male ha fatto il Consiglio nella scorsa settimana a modificare delle leggi rinviate per motivi non costituzionali. *(Consensi a sinistra).*

PAZZAGLIA (M.S.I.) dichiara di non essere d'accordo che il Consiglio debba riapprovare tutte le leggi rinviate dal Governo. In particolare, all'oratore non sembra concepibile che l'ordinamento del personale della Regione — personale che opera nello stesso terri-

torio nel quale opera anche il personale delle Amministrazioni dello Stato — debba essere regolato con criteri diversi da quelli che regolano l'ordinamento del personale statale. Praticamente la Regione ha conferito al suo personale gli stessi gradi del personale dello Stato, creando un parallelismo che giustifica la presa di posizione del Governo.

Per evitare l'opposizione del Governo, la Regione avrebbe dovuto creare un ordinamento completamente diverso da quello statale. Ritiene pertanto che i motivi di rinvio siano giustificati. (*Consensi a destra*).

D'ANGELO (P.N.M.) esordisce dichiarando di aver già avuto occasione di osservare come i rinvii di leggi regionali eccedano i poteri del Governo, poichè un organo esecutivo, quale è il Consiglio dei Ministri, non ha il potere di annullare un atto di un organo legislativo. Pertanto il Consiglio, per una questione di prestigio, deve rigettare i rilievi di merito, ribellandosi a tale forma di paternalismo.

Secondo l'oratore, qualche punto potrebbe anche essere modificato, come l'articolo 3. Non è possibile, infatti, assegnare il grado 5.0 o 7.0 a persone che non abbiano la laurea; ciò non sarebbe nemmeno conforme alla dignità dell'a Regione. Pertanto, il Consiglio si trova di fronte ad un bivio: o riapprovare integralmente la legge, oppure modificare le norme riguardanti l'assegnazione dei gradi al Capo di Gabinetto e quelle riguardanti il suo titolo di studio.

COLIA (P.S.I.) dichiara che il Gruppo socialista, pur non approvando lo spirito della legge, per una questione di principio è favorevole alla riapprovazione della legge.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

CONTU (P.S.d'A.), *relatore*, esordisce dichiarando che sarebbe inutile continuare la discussione se non vi fosse stata qualche voce discorde. Il consigliere Pazzaglia ha dissentito da tutti, come sempre quando si tratta di riaffermare la validità dell'Istituto autonomistico. Egli ha affermato che il Consiglio non deve sempre respingere i motivi di rinvio del Governo. Secondo l'oratore, nessuno ha mai affermato ciò. Tutti hanno sempre riconosciuto l'istituto del rinvio, ma hanno sempre protestato contro l'anticostituzionalità di molti provvedimenti adottati dal Governo. Da quando esiste, la Regione ha sempre cozzato

contro la resistenza del Governo centrale. Il Consiglio non può permettere questo continuo sabotaggio dell'autonomia.

Secondo l'oratore, non è possibile discutere la sostanza della legge, perchè ormai la polemica su tale argomento è esaurita. Si devono soltanto esaminare i motivi di rinvio e decidere se possono essere accettati o meno. La posizione di Pirastu è stata perciò corretta quando ha affermato la necessità di riapprovare la legge, anche se molti erano e sono contrari alla sua sostanza.

La legge è stata rinviata perchè, secondo la Presidenza del Consiglio dei Ministri, urta contro i principi dell'ordinamento dello Stato. Secondo l'oratore, non sempre le leggi che modificano qualche norma generale dello Stato possono essere rinviate in base all'articolo 33 dello Statuto: possono essere rinviate solo quando rivelino un conflitto di interessi o di competenza; altrimenti potrebbero essere impugnate davanti all'Alta Corte Costituzionale.

Circa i rilievi mossi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'oratore afferma che il fatto che il Capo di Gabinetto e il personale di Gabinetto siano tratti da personale estraneo all'amministrazione non costituisce affatto una deroga al principio generale dello Stato. Infatti, vi sono leggi dello Stato che ammettono personale estraneo nei Gabinetti.

Concludendo, l'oratore invita il Consiglio a riapprovare la legge all'unanimità. (*Consensi*)

BROTZU (D.C.), *Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione*, dichiara che la Giunta è favorevole alla riapprovazione della legge.

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

(*E' approvato*).

Art. 1

La tabella degli organici allegata alla legge regionale 7 dicembre 1949, numero 6, nelle parti riguardanti la composizione del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale e delle Segreterie Particolari è abrogata e sostituita come segue:

«Gabinetto della Presidenza della Giunta.

1 Capo Gabinetto

2 Funzionari di grado non superiore all'8° gruppo A o B

1 Impiegato di gruppo C per i servizi di archivio

I LEGISLATURA

CCCX SEDUTA

9 OTTOBRE 1952

- 1 Impiegato di gruppo C per i servizi di copia
- 2 Subalterni.

Segreteria Particolare del Presidente della Giunta e di ciascun Assessore.

- 1 Segretario Particolare
- 1 Addetto di grado non superiore al 9° gruppo A o B
- 1 Impiegato di gruppo C per i servizi di archivio e copia ».

PRESIDENTE lo mette in votazione.
(E' approvato).

Art. 2

Per le esigenze derivanti da quanto disposto dall'art. 1 sono autorizzate le seguenti assunzioni di personale:

- Presidenza della Giunta
- 2 Funzionari di grado non superiore all'8° gruppo A o B
 - 1 Funzionario di grado non superiore al 9° gruppo A o B
 - 2 Archivisti
 - 1 Dattilografo
 - 2 Subalterni
- Assessorati (complessivamente)
- 8 Funzionari di grado non superiore al 9° gruppo A o B
 - 8 Archivisti - Dattilografi.

Il personale addetto al Gabinetto del Presidente della Giunta ed alle Segreterie Particolari potrà essere avvicendato con altro personale in servizio nella Regione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.
(E' approvato).

Art. 3

Il Capo del Gabinetto ed i Segretari Particolari possono essere scelti anche fra gli estranei all'Amministrazione regionale. Al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta ed ai Segretari Particolari dello stesso Presidente e degli Assessori è attribuito, sin dall'inizio dell'incarico e per tutta la durata di esso, il trattamento economico corrispondente rispettivamente ai gradi 5° e 7° della gerarchia statale, indipendentemente dal titolo di studio posseduto e dal grado comunque da essi ricoperto all'atto del conferimento dell'incarico stesso, salva la facoltà, per coloro che ap-

partengono ad altri uffici, di optare per il trattamento più favorevole.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento D'Angelo:

« Sopprimere: "indipendentemente dal titolo di studio" ».

D'ANGELO (P.N.M.) illustra l'emendamento.

CONTU (P.S.d'A.), *relatore*, dichiara che, una volta approvata, la legge potrebbe essere modificata in seguito.

PRESIDENTE rileva che con l'emendamento D'Angelo la legge verrebbe modificata e potrebbe essere nuovamente rinviata dal Governo.

D'ANGELO (P.N.M.) ritira l'emendamento.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.
(E' approvato).

Art. 4

L'indennità di Gabinetto è corrisposta nella misura fissata dall'art. 5 della legge regionale 7 dicembre 1949, numero 6.

La presente legge si applica anche nei confronti del personale che all'entrata in vigore della medesima abbia cessato dall'incarico di cui ai precedenti articoli, limitatamente alla durata dell'incarico stesso.

PRESIDENTE lo mette in votazione.
(E' approvato).

Rinvia la votazione della legge alla fine della discussione della proposta di legge numero 63.

Discussione e non approvazione della proposta di legge: «Norme integrative alla legge regionale 7 dicembre 1949 n. 7». (63)

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

GARDU (D.C.) dichiara di aver presentato la proposta di legge — che è analoga a quella testè riapprovata — in primo luogo per l'insufficienza del personale del Consiglio e in secondo luogo per evitare un diverso tratta-

mento tra il personale della Giunta e quello del Consiglio. La prima Commissione ha stralciato per il momento la tabella perchè essa richiede un esame più approfondito ed ha presentato i due articoli che il Consiglio dovrebbe approvare.

PIRASTU (P.C.I.) dichiara che il suo Gruppo, pur avendo riapprovato la legge precedente per una questione di principio, è contrario alla proposta di legge in discussione. Il Segretario particolare può anche essere assunto tra persone estranee all'amministrazione, ma non altrettanto può dirsi per il Capo di Gabinetto, in quanto tale funzionario esplica anche funzioni amministrative. Inoltre, il grado che si vuol assegnare al Capo di Gabinetto è talmente alto che creerebbe un certo disagio nella stessa amministrazione.

PAZZAGLIA (M.S.I.) dichiara di concordare con Pirastu.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

CONTU (P.S.d'A.), *relatore*, afferma la necessità di approvare il progetto di legge specie dopo la riapprovazione della legge precedentemente discussa. Infatti, non sarebbe opportuno che lo stesso Consiglio, che ha approvato una legge, ne respinga un'altra che si ispira allo stesso principio ed applicato per giunta alla Presidenza del Consiglio. Concludendo, invita il Consiglio ad approvare la proposta di legge.

BROTZU (D.C.), *Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione*, dichiara che la Giunta è favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

(E' approvato).

Art. 1

Il Capo del Gabinetto ed il Segretario Particolare del Presidente del Consiglio Regionale possono essere scelti anche fra gli estranei all'Amministrazione regionale.

Al Capo del Gabinetto ed al Segretario Particolare è attribuito, sin dall'inizio dell'incarico e per tutta la durata di esso, il trattamento economico corrispondente rispettivamente ai gradi 5° e 7° della gerarchia statale, indipendentemente dal titolo di studio pos-

seduto e dal grado da essi comunque ricoperto all'atto del conferimento dell'incarico stesso, salva la facoltà, per coloro che appartengono ad altri uffici pubblici, di optare per il trattamento più favorevole.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento D'Angelo:

« Sopprimere: "indipendentemente dal titolo di studio" ».

D'ANGELO (P.N.M.) dichiara di comprendere la preoccupazione di Contu; peraltro, non può concordare sui gradi da assegnare al personale del Gabinetto. Se la Giunta ha agito in un determinato modo il Consiglio non deve seguire la stessa strada. Insiste sull'emendamento.

SOGGIU PERO (P.S.d'A.) afferma che il rigetto della proposta di legge in esame non può non influire sull'approvazione della precedente legge. Inoltre, la legge dev'essere approvata per una questione di principio e non solo per non creare disparità di trattamento tra funzionari. Inoltre, tale principio ha prevalso anche nella legislazione nazionale. Il Gabinetto e la Segreteria particolare sono diretti collaboratori del responsabile politico e devono essere di suo completo gradimento.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento D'Angelo.

(Non è approvato).

Indi mette in votazione l'articolo.

(E' approvato).

Art. 2

L'indennità di Gabinetto è corrisposta nella misura fissata dall'art. 5 della L.R. 7 dicembre 1949, numero 6.

La presente legge si applica anche nei confronti del personale che all'entrata in vigore della medesima abbia cessato dall'incarico di cui ai precedenti articoli, limitatamente alla durata dell'incarico stesso.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale 9 novembre

I LEGISLATURA

CCCX SEDUTA

9 OTTOBRE 1952

1961: « Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 1949, numero 6 », rinviata dal Governo centrale.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti e votanti	39
maggioranza	31
favorevoli	32
contrari	7

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Altara - Asquer - Azzena - Borghero - Brotzu - Bussalai - Castaldi - Casu - Cerioni - Colia - Contu - Corda - Corona Loddo Claudia - Cossu - Covacivich - D'Angelo - Dessanay - Falchi Pierina - Filigheddu - Gardu - Giua Angelo - Ibba - Lai Aldo - Masia - Medda - Melis - Meloni - Morgana - Muretti - Murgia - Pazzaglia - Pinna - Pirastu - Puligheddu - Sanna - Sechi Eufemia - Senes - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scruti-

nio segreto sulla proposta di legge: « Norme integrative alla legge regionale 7 dicembre 1949, numero 7 ».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti e votanti	38
maggioranza	20
favorevoli	18
contrari	20

(Il Consiglio non approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Altara - Asquer - Azzena - Borghero - Brotzu - Bussalai - Castaldi - Casu - Cerioni - Colia - Contu - Corda - Corona Loddo Claudia - Cossu - Covacivich - D'Angelo - Dessanay - Falchi Pierina - Filigheddu - Gardu - Giua Angelo - Ibba - Lai Aldo - Masia - Medda - Melis - Meloni - Morgana - Murgia - Pazzaglia - Pinna - Pirastu - Puligheddu - Sanna - Sechi Eufemia - Senes - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo).

La seduta è tolta alle ore 20 e 45.